



*Consiglio Regionale della Campania*

## **PROPOSTA DI LEGGE**

**“Integrazione della legge regionale 13 agosto 1998 n. 16,  
(Assetto di Consorzi per le aree di sviluppo industriale.) ”**

**Testo riformulato ed approvato nella seduta  
congiunta di III e IV Commissione Consiliare  
Permanente del 22 maggio 2012.**

**Relatori in Aula Consiglieri:**

<b>FOGLIA</b>	<b>Pietro</b>	<b>Maggioranza</b>
<b>D'AMELIO</b>	<b>Rosa</b>	<b>Opposizione</b>



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1  
Meccanismi di acquisizione

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1998, n.16 – (Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale) è inserito il seguente :

“ Art. 10 bis – (Meccanismi di acquisizione)

1. In caso di cessazione dell'attività produttiva, per le aziende che hanno beneficiato ai fini di un insediamento industriale della concessione da parte dell'ASI di suoli acquisiti attraverso procedure espropriative, la cessione ad un soggetto terzo dell'immobile e delle sue pertinenze avviene previo parere positivo espresso dall'ASI competente su un piano industriale di insediamento di attività sostitutiva.
2. La cessione resta vincolata alla realizzazione dell'iniziativa sostitutiva nei tempi previsti dal piano industriale validato dall'ASI.
3. Decorsi inutilmente ventiquattro mesi dalla cessazione dell'attività produttiva senza che la medesima sia stata ripresa, ovvero senza che sia in atto un progetto di ristrutturazione o riconversione documentato, ovvero che si sia attivata una diversa iniziativa da parte dello stesso soggetto imprenditoriale, ovvero non sia intervenuta alcuna richiesta di autorizzazione di cessione per altra iniziativa produttiva, le ASI competenti per territorio sono abilitate ad acquisire i suoli ed i reliquati industriali su essi insistenti attraverso procedura espropriativa.
4. Le acquisizioni, in aderenza alle originarie previsioni del Piano Regolatore Generale ASI che hanno consentito la originaria assegnazione, sono dichiarate opera di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, a richiesta dell'ASI competente.
5. Le norme ASI relative all'assegnazione di suoli industriali prevedono, sotto pena di nullità degli atti di cessione, che i suoli ceduti per iniziative industriali, dopo ventiquattro mesi di inattività dell'azienda su di essa insediata, rientrano nella piena disponibilità della stessa ASI per la loro assegnazione per nuovi programmi produttivi ad altre aziende richiedenti, previo ristoro all'originario assegnatario o chi a questo sia subentrato nel titolo di proprietà soltanto delle somme a suo tempo corrisposte per la cessione dei suoli, senza alcuna maggiorazione.



*Consiglio Regionale della Campania*

6. Se i suoli sono stati edificati, il valore degli stabilimenti è determinato con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 63 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448.
7. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai suoli destinati ad attività industriale che sono stati originariamente acquisiti da soggetto pubblico diverso dalle ASI in area industriali che, allo stato attuale, afferiscono alla competenza gestionale delle ASI. Si applicano, inoltre, nei casi in cui la cessazione della produzione industriale riguardi aziende per le quali sia intervenuta la dichiarazione di stato fallimentare e per quanto compatibili, ai suoli ceduti e da cedere per attività manifatturiere in aree PIP da parte dei Comuni che si sono avvalsi, per l'acquisizione degli stessi, delle procedure espropriative.
8. I beni immobili inutilizzati o dismessi che la Regione possiede, in proprietà od a qualunque titolo e che insistono su aree ASI, sono trasferiti ai Consorzi ASI competenti per territorio per il riutilizzo nel rispetto dei compiti istituzionali. I Consorzi ASI devono relazionare alla Regione in ordine all'utilizzo dei detti beni entro dodici mesi dal trasferimento.
9. I Consorzi ASI che sono nel possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di impianti di cogenerazione termica ed elettrica, di cui al piano Triennale di Sviluppo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 1984 ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1984 n. 80, hanno diritto di acquisire a titolo gratuito la proprietà dei predetti impianti. La Regione provvede al trasferimento entro novanta giorni dalla richiesta formale presentata dagli stessi Consorzi. ”



*Consiglio Regionale della Campania*

Articolo 2  
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.